

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}  
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

```
[#list project.datiAnagrafica as  
anag]${anag}  
[/#list]
```

## **DIRITTO ANNUALE 2019**

Spett.le Impresa,

la Camera di Commercio di Latina La informa che il versamento del diritto annuale 2019, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), come previsto dall'art. 18 della L. 580/93 e s.m.i., deve essere effettuato con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica o attraverso il sistema on line PagoPA presente sul sito [dirittoannuale.camcom.it](http://dirittoannuale.camcom.it), entro il 30 giugno 2019<sup>1</sup>. E' possibile pagare compensando l'importo dovuto utilizzando eventuali crediti per altri tributi o contributi.

## **SCADENZA**

**SCADENZA ENTRO CUI PAGARE IL DIRITTO ANNUALE 2019:  
termine per il pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi, di norma il  
30 giugno 2019<sup>1</sup>**

**(Se sabato/festivo spostare al primo giorno feriale successivo)**

E' possibile pagare entro il **trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista**, a condizione che l'importo da versare sia maggiorato dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al terzo decimale) anche in ipotesi di compensazione di crediti o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi legali per ravvedimento breve.

## **AVVISO IMPORTANTE!!!**

**sono state riscontrate alcune irregolarità nei pagamenti degli anni precedenti<sup>2</sup>. La invitiamo a contattare quanto prima l'Ufficio Diritto Annuale munito di numero REA indicato in alto in questa pagina (tel. 07736721 digitare n. 2)**

## **TERMINE PER SANARE IL DIRITTO ANNUALE 2018 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Coloro che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale 2018, possono ancora avvalersi del ravvedimento operoso per poter regolarizzare l'annualità con il versamento di una sanzione ridotta, pari al 6%, entro il **02 luglio 2019 (ovvero entro un anno dalla**

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.P.R. 435/2001 e s.m.i., **se cade di sabato o festivo il termine viene prorogato al giorno feriale successivo. Il primo termine quest'anno è pertanto 1° luglio 2019 in quanto il 30 giugno cade di sabato.**

**2(verifica è stata condotta, per tutti i tipi di violazioni non iscritte a ruolo dal 2010 al 2017; per il 2018 solo per gli stati del pagamento già noti)**

violazione). E' possibile sul sito web [dirittoannuale.camcom.it](http://dirittoannuale.camcom.it) calcolare on-line il ravvedimento operoso.

## QUANTO PAGARE

**QUANTO PAGARE:** Anche quest'anno le imprese e i soggetti iscritti nelle sezioni Speciali del Registro delle Imprese pagano un importo fisso<sup>1</sup>, mentre quelli iscritti nella sezione Ordinaria sono tenuti al pagamento del tributo sulla base del fatturato dell'anno precedente, ad eccezione delle ditte individuali<sup>2</sup> che devono corrispondere anch'esse un importo fisso.

**IMPORTANTE:** Per l'anno 2019, gli importi non hanno subito aumenti rispetto a quelli definitivamente stabiliti per il 2018, pertanto, le imprese individuali e le società, a parità di fatturato rispetto all'anno precedente, pagheranno complessivamente la stessa somma dell'anno 2018.

### Imprese e soggetti tenuti al pagamento del tributo annuale in misura fissa

Tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese ed i Soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa entro il 30 giugno 2019, con i seguenti valori, già comprensivi della riduzione prevista<sup>3</sup> :

Tipo di Impresa	IMPORTI DOVUTI NEL 2019 <sup>(#)</sup>	
	Sede legale Importo dovuto	Importo dovuto da ciascuna Unità Locale o sede secondaria
Imprese individuali (agricoltori, artigiani, piccoli imprenditori, etc.)	€ 52,80 (da arrotondare)	€ 10,56 (da arrotondare)
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici non agricole	€ 120,00	€ 24,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	€ 120,00	€ 24,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria		€ 66,00
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso	€ 18,00	

(#) Ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto).

## COME PAGARE: MODELLO F24

Il versamento deve essere effettuato con il modello di pagamento F24, da utilizzarsi con modalità telematica, anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Il pagamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it). In alternativa si può pagare online tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/> e utilizzando la funzione 'calcola e paga', si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online.

<sup>1</sup>Per gli altri soggetti iscritti nella sez.speciale, ad esclusione delle ditte individuali, vige un regime transitorio per cui per quest'anno anch'essi pagheranno un importo fisso

<sup>2</sup>Le imprese individuali iscritte nella sezione speciale e nella sezione ordinaria pagano un importo fisso

<sup>3</sup> Importo ottenuto dalla riduzione del 50% degli importi del 2014, ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della l. n. 114/2014 e dalla successiva maggiorazione del 20% prevista dal D.M. 22 maggio 2017 e dal D.M. 02 marzo 2018 per il finanziamento di progetti strategici.

#### NOTA BENE:

- le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto determinato, prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro;
- le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto, sommando all'importo determinato per la sede, l'importo di ciascuna unità locale (arrotondato al 5° decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali. L'importo totale così ottenuto dovrà essere prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro, secondo la seguente formula:

$$\text{Importo sede} + (\text{importo singola unità locale} \times \text{numero unità locali}) = \text{importo totale da arrotondare}$$

In caso di versamento del diritto nei 30 giorni successivi alla scadenza del 1° acconto, l'importo come sopra determinato deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale. Per l'individuazione dei righe del modello IRAP ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato, reperibile sul sito web [www.cameradicommerciolatina.it](http://www.cameradicommerciolatina.it).

### Istruzioni per la compilazione del modello F24

Nella sezione dedicata alle informazioni sul **contribuente** del modello F24, oltre ai dati anagrafici e al domicilio fiscale dell'impresa, è importante, ai fini della corretta attribuzione del pagamento, riportare con precisione il **codice fiscale**, (**ATTENZIONE non la partita IVA!**). **Il codice fiscale riferito a codesta Impresa è quello indicato nella presente lettera in alto a sinistra. Se dovesse essere diverso contattare l'Ufficio Diritto Annuale.** Nella sezione **IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** si deve indicare: **codice ente locale: la sigla automobilistica della Camera destinataria del versamento (per Latina LT); il codice tributo 3850; l'anno di riferimento (ad es..2019); l'importo a debito da versare.**

### UNITA' LOCALI/SEDI SECONDARIE

Le Unità locali/sedi secondarie sono tenute al versamento del diritto annuale nella misura del 20% del tributo dovuto dalla sede legale.

Se l'impresa esercita l'attività anche attraverso unità locali o sedi secondarie nella medesima provincia l'importo da versare è dato dalla somma dell'importo della sede e dell'importo dovuto da ogni Unità Locale/sede secondaria (la somma andrà poi arrotondata come da nota indicata al punto "(3)"). Se le Unità locali/sedi secondarie sono presenti in altre province, si deve altresì indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l'unità locale o la sede secondaria.

Le Unità Locali/sedi secondarie sono indicate nella scheda impresa che viene allegata alla presente nota informativa solo se risultano presenti Unità Locali al primo gennaio 2019.

### TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA

Se in corso d'anno l'impresa trasferisce la sede legale in altra provincia, si deve indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risulta iscritta al 1° gennaio 2019.

### SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di omesso e/o tardivo pagamento saranno comminate sanzioni amministrative variabili **dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto**, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

E' possibile sanare la violazione in materia di diritto annuale mediante il ravvedimento operoso, che consente, entro un anno dalla violazione, di corrispondere una sanzione ridotta. **Coloro che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale 2018, possono ancora avvalersi del ravvedimento operoso per poter regolarizzare l'annualità con il versamento di una sanzione ridotta, pari al 6%, entro il 02 luglio 2019 (ovvero entro un anno dalla violazione).**

### SCADENZE IN SINTESI (se sabato o domenica spostate al giorno feriale successivo):

	<b>30 giugno 2019** (spostato al 1° luglio 2019 perché il 30 giugno è domenica):</b>	<b>Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2019 senza maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;</b>
	<b>02 luglio 2019*:</b>	<b>Ultimo giorno per sanare eventuali irregolarità riferite all'anno 2018 con ravvedimento operoso al 6%;</b>
	<b>31 luglio 2019 (Entro 30gg dalla scadenza prevista per il pagamento del 1° acconto delle imposte)***:</b>	<b>Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2019 applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.</b> <b>Eventuali proroghe verranno rese note sul sito <a href="http://cameradicommerciolatina.it">cameradicommerciolatina.it</a></b>

\*\* Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte. **Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo**

\* Ovvero entro un anno dalla violazione ai sensi del DM n. 54/2005

\*\*\* Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte con maggiorazione dello 0,40%. Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo

